

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA', SUDDIVISI IN PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E LUNGO ASSISTENZA E PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TUTELARE IN FASE DI ACUZIE (ADI). CIG: 746150223D

ART. 1 – DESCRIZIONE ED OGGETTO DELL'APPALTO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa, è parte del sistema integrato di interventi e servizi atti a rispondere ai bisogni espressi dalla comunità locale e a garantire il diritto alla domiciliarità di cui all'art. 22 della Legge n. 328 del 08.11.2000 e all'art. 18 della Legge Regionale n. 1 del 08.01.2004.

È un servizio di sostegno alla persona e di promozione della qualità della vita dei cittadini del territorio. È finalizzato a garantire alle persone, in situazione di fragilità e/o di non autosufficienza, la permanenza nel proprio ambito di vita e di relazione, promuovendo condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche personali di ognuno, prevenendo l'instaurarsi di condizioni di isolamento, emarginazione, stili di vita pregiudizievoli e il ricorso all'istituzionalizzazione.

L'obiettivo essenziale del servizio suddetto consiste nel miglioramento della qualità della vita delle persone, in qualsiasi situazione psico-fisica si trovino, con un'attenzione particolare alla necessità di favorirne la permanenza a domicilio creando o mantenendo le condizioni per cui ciò risulti possibile. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è uno degli strumenti, tra tutti quelli che compongono la rete di opportunità offerte da Enti pubblici, privato sociale e mondo del volontariato, singolo e associato, e non riveste un ruolo solo di erogatore di prestazioni specifiche, ma di collegamento e di promozione delle risorse per la realizzazione di un progetto personalizzato di sostegno alla persona.

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione dei servizi di sostegno della domiciliarità, suddivisi in prestazioni di assistenza domiciliare (SAD) e lungo assistenza e prestazioni di assistenza tutelare in fase di acuzie (ADI), rivolti alle persone ed ai nuclei familiari, residenti nei Comuni del Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali (C.I.S.S. 38) d'ora in poi definito semplicemente Consorzio e solo per l'ADI anche nei Comuni di: Aglié, Baldissero, Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Cintano, Colletterto Castelnuovo, Torre Canavese.

Categoria 25 (Servizi Sanitari Sociali - CPV 85320000 - 8)

ART. 2 – ENTE APPALTANTE

Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali C.I.S.S. 38, con sede in Cuorgné (TO), Via Ivrea n. 100, tel. 0124/654132-31, e-mail PEC ciss38@postecert.it, email consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it fax 0124/651796, URL www.ciss38.it.

ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del Servizio oggetto del presente appalto è fissata in anni due e decorrerà presumibilmente dal **01 ottobre 2018 al 30 settembre 2020**; per eventuali ritardi nell'aggiudicazione, il servizio decorrerà dalla data dell'affidamento.

Il Consorzio si riserva la facoltà di rinnovare l'affidamento per una volta, per lo stesso periodo, alle stesse condizioni e ai prezzi contenuti nell'originario contratto, in conformità a quanto previsto all'articolo 35, comma 4, e con procedura di cui all'articolo 63, comma 5 del D. Lgs. 50/16, così

come corretto dal D. Lgs. 56/2017, qualora ne ricorrano i presupposti, ovvero: copertura finanziaria, ottimale esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria, e atto di indirizzo favorevole del Consiglio di Amministrazione.

Il contratto giunge a scadenza senza necessità di preavviso e senza possibilità di proroga tacita.

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice degli Appalti la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente per un massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il Consorzio, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere unilateralmente il contratto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin da ora di rinunciare.

Il Soggetto Aggiudicatario deve rendersi disponibile a iniziare il servizio a seguito dell'approvazione della proposta di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 4 - SERVIZI COMPLEMENTARI - AUMENTI E DIMINUZIONI DEL SERVIZIO

E' facoltà del Consorzio richiedere, in corso di appalto, l'effettuazione di servizi supplementari da parte dell'Aggiudicataria che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Inoltre per motivate esigenze, ai sensi dell'art 106, commi 11 e 12 del D.lgs. 50/2016, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017 è facoltà del Consorzio richiedere, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle stesse condizioni risultanti dagli atti di gara, senza che l'Aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità e senza che possa far valere il diritto di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017 si specifica che il contratto potrà subire le seguenti ulteriori modifiche che devono essere autorizzate dal RUP:

- 1) I prezzi offerti dall'appaltatore saranno soggetti a revisione effettuata in base all'incremento dell'indice ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI) intercorrente tra il mese di ottobre dell'anno in cui si procede alla revisione rispetto al mese dell'anno precedente. La prima revisione prezzi sarà effettuata con decorrenza da novembre 2019 con riferimento all'incremento intercorso nel periodo da ottobre 2018 a settembre 2019 e per l'eventuale rinnovo la revisione sarà effettuata con decorrenza da novembre 2020 applicando il medesimo criterio.
- 2) All'appaltatore potranno essere affidati servizi aggiuntivo e/o complementari di supporto amministrativo e prestazioni professionali in ambito socio sanitario– strettamente collegate a quelle oggetto della prestazione principale – qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si rendano disponibili specifici finanziamenti, anche ad opera di Enti terzi.

Il Consorzio, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi e di disponibilità finanziaria, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere senza che l'Aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o qualsiasi altra compensazione.

ART. 5 – IMPORTO DELLA GARA

L'importo a base d'asta per anni 2, ai fini dell'offerta economica è di **€. 786.046,00** (IVA esclusa). Tale importo è stato stimato per un monte ore complessivo presunto di 16.950 di cui:

- SAD: 12.750 ore;
- ADI: 4.200 ore.

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, la fornitura di tutto il materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato.

Si precisa che dall'analisi dei rischi si evidenzia che il servizio prestato non introduce elementi di rischio e, pertanto, non si rilevano rischi da interferenza; conseguentemente non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I e gli oneri della sicurezza da interferenza sono pari a zero.

L'Aggiudicatario, nell'espletamento del servizio, applicherà il contratto collettivo nazionale di categoria.

L'importo assunto a base di gara, sopra riportato, è stato quantificato prendendo a riferimento i costi orari desunti dal C.C.N.L. per i lavoratori delle Cooperative del settore Socio Sanitario, assistenziale, sottoscritto dalle maggiori OO.SS.

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA

Il presente appalto rientra nelle definizioni di cui all'art. 140 e 142 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.

La procedura di gara si svolgerà, nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici, con procedura aperta, secondo quanto disposto dall'ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017 e ha oggetto l'affidamento di servizi socio assistenziali indicati nell'allegato IX del Decreto stesso, categoria 25 - CPV 85320000 - 8.

Sarà affidata, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. A decreto L.gs 50/2016 secondo i seguenti parametri:

- offerta tecnica: max. punti 70 calcolati sulla base dei criteri e parametri esplicitati nel bando e disciplinare di gara
- offerta economica: max. punti 30 calcolati secondo la formula descritta nel bando e disciplinare di gara.

Per tutte le condizioni non evidenziate nel presente capitolato si fa riferimento a quelle previste agli artt. 140, 141, 142, 143 Sezione IV del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Aggiudicataria sarà, altresì, tenuta all'osservanza di tutte le Leggi, Decreti, Regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato.

Ciascun concorrente alla Gara, presentando l'offerta, si rende formalmente responsabile della perfetta conoscenza di tutte le norme che la regolano ed, anche, di tutte le condizioni locali che possono interferire con le attività oggetto di Appalto e che possano influire sull'esecuzione dei servizi e sulla determinazione del prezzo offerto.

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO

Sono ammessi a presentare offerta tutti gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1 lettera p) e all'art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, quindi, anche le imprese in associazione temporanea ed i consorzi di cui al comma 2 lettera b) e c) del medesimo articolo, alle condizioni previste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché concorrenti con sede in Stati diversi dall'Italia, costituiti conformemente alla legislazione in vigore nei rispettivi Paesi.

Possono, altresì, partecipare alla gara anche i Consorzi fra società di cooperative sociali di Tipo A e di Tipo B, i Consorzi fra imprese artigiane ed i Consorzi stabili. Tali consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, ed a pena di esclusione, per quali consorziati essi concorrono ed a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla gara.

Le singole imprese consorziate, di cui al precedente capoverso, che sono designate come effettive esecutrici dei servizi, debbono dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione alla gara, mentre i requisiti oggettivi, cioè quelli tecnico-economici e finanziari, saranno valutati con riferimento all'intero Consorzio, fermo restando che la consorziata indicata come l'esecutrice delle prestazioni dovrà possedere, a pena di esclusione dalla gara, almeno il 60% dei requisiti oggettivi richiesti per la singola impresa.

Per i Raggruppamenti di Imprese orizzontali, la mandataria dovrà essere in possesso di almeno il 60% dei requisiti oggettivi, mentre le imprese mandanti dovranno essere in possesso dei requisiti oggettivi, mentre le imprese mandanti dovranno essere in possesso dei requisiti oggettivi in via maggioritaria. Sempre per le ATI, i requisiti soggettivi debbono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento.

Il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e, per questi ultimi, nelle percentuali sopra indicate, è richiesto a pena di esclusione dalla gara.

In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016.

Per i Raggruppamenti di Imprese orizzontali, la mandataria dovrà essere in possesso di almeno il 60% dei requisiti oggettivi, mentre le imprese mandanti dovranno essere in possesso dei requisiti oggettivi, mentre le imprese mandanti dovranno essere in possesso dei requisiti oggettivi in via maggioritaria. Sempre per le ATI, i requisiti soggettivi debbono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento.

Il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e, per questi ultimi, nelle percentuali sopra indicate, è richiesto a pena di esclusione dalla gara.

In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 8 - FINALITA' DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'

Per servizi di sostegno alla domiciliarità si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio-assistenziale e/o sanitarie, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente.

L'insieme delle prestazioni e degli interventi è finalizzato al mantenimento della persona in difficoltà nel suo naturale ambiente di vita e di relazioni, in condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali.

Pertanto, gli obiettivi del servizio sono, in particolare:

- a) la permanenza della persona nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso a ospedalizzazione impropria ed evitando, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali;
- b) la cura della persona e dell'ambiente domestico;
- c) la conservazione e il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
- d) il supporto in situazioni di emergenza familiare;
- e) contrastare e ritardare i processi involutivi fisici, psichici e sociali che possono pregiudicare l'autonomia delle persone;
- f) promuovere e sostenere le responsabilità familiari e quelle della rete sociale;
- g) contribuire, con il coinvolgimento delle risorse presenti nella comunità locale, al miglioramento della qualità della vita delle persone contrastando il fenomeno dell'isolamento sociale;

- h) la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale;
- i) la fornitura di prestazioni sanitarie, per un periodo temporaneo, a volte associate ad interventi tutelari, erogate al domicilio del paziente, al fine di fornire cure appropriate da parte delle preposte figure professionali (medico di medicina generale, medici specialisti, medici palliativisti, infermieri, terapisti della riabilitazione, operatori socio-sanitari, assistenti famigliari) dei servizi territoriali e ospedalieri, secondo le necessità rilevate.

Il servizio è rivolto a persone e nuclei familiari residenti nell'ambito consortile e solo per l'ADI anche a persone e nuclei famigliari domiciliati nei Comuni di: Aglié, Baldissero, Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Cintano, Collettero Castelnuovo, Torre Canavese, al cui interno vi sia un componente bisognoso di assistenza.

In particolare destinatari sono persone - ultra sessantacinquenni autosufficienti e non autosufficienti; invalide e/o disabili minori e adulte; nuclei familiari - con scarsa capacità di autodeterminazione, e quindi da inserire in progetti assistenziali individuali predisposti dal Servizio Sociale e/o segnalati dal Distretto Sanitario Cuorgnè dell'ASL TO4 secondo i criteri e le modalità previsti dai regolamenti in materia.

I servizi domiciliari si sviluppano secondo una logica di integrazione delle attività della persona assistita e dei suoi famigliari, assumendo funzione di promozione di autonomia e di aiuto. L'O.S.S. e l'Assistente Familiare, dovranno porre attenzione, nel proprio intervento, a non sostituirsi alle attività che la persona è in grado di compiere in modo autonomo, ponendosi in atteggiamento di costante stimolo al mantenimento delle capacità residue dell'utente. Dovranno inoltre informare periodicamente, personalmente o per tramite del Referente del Soggetto Aggiudicatario, l'Assistente Sociale di riferimento, sull'andamento dell'intervento.

I destinatari degli interventi di assistenza domiciliare sono già stati indicati all'art. 8 del presente capitolato d'appalto.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, nelle sue diverse articolazioni, è erogato, di norma, nell'arco di cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì), indicativamente dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Tuttavia, per situazioni che presentino esigenze particolari, il Consorzio si riserva di richiedere al Soggetto Aggiudicatario l'effettuazione degli interventi anche in orari diversi ed in giorni festivi.

GLI INTERVENTI:

Le prestazioni che dovranno essere garantite sono individuate in conformità ai seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale n. 10 del 18 febbraio 2016 "Servizi Domiciliari per persone non autosufficienti";
- Legge Regionale n. 1 del 2004 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge n. 328 del 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 24-10191 del 1.08.2003 Recepimento degli Accordi regionali con le OO.SS. sul percorso formativo della nuova figura professionale di Operatore Socio-Sanitario;
- Determina Dirigenziale n. 55 del 12.03.2003 Corsi di formazione di base e percorsi modulari per il conseguimento della qualifica per Operatore Socio Sanitario (O.S.S.): indicazioni in merito ai tirocini e ai requisiti necessari per l'ammissione ai corsi e agli esami finali da parte degli allievi;

- Determina Dirigenziale n. 471 del 11.12.02 Modalità di valutazione all'accesso degli esami finali per gli operatori in possesso di ambedue le qualifiche di O.T.A. e di A.D.E.S.T. per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio-Sanitario (O.S.S.);
- Deliberazione della Giunta Regionale del 22.04.2002, n. 26-5882 Approvazione dei moduli integrativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio - sanitario per operatori in possesso di titoli e servizi pregressi;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 25.03.2002, n. 46-5662 Recepimento dell'accordo sancito in conferenza Stato - Regioni in relazione al profilo dell'operatore socio - sanitario: approvazione delle linee di indirizzo per la formazione di base per il conseguimento della qualifica di operatore socio – sanitario;
- Protocollo d'intesa tra regione Piemonte e OO.SS. sul percorso formativo della nuova figura di Operatore Socio-Sanitario 21.03.2002;
- Accordo siglato in data 22.02.2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
- Decreto 18.02.2000 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale di individuazione della figura, del profilo professionale nonché dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione dell'operatore socio-sanitario (O.S.S.).

In particolare nell'espletamento del Servizio si distinguono i seguenti ambiti di intervento:

I DESTINATARI:

Possono accedere al Servizio di Assistenza Domiciliare i cittadini residenti nel territorio consortile che siano in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni sociali difficili.

In questo ambito, sono considerati destinatari degli interventi di assistenza domiciliare le seguenti tipologie di persone:

- soggetti totalmente o parzialmente non autosufficienti, per motivi sia fisici che psichici;
- persone ultrasessantacinquenni, prive di una valida rete familiare che presentino una situazione complessiva di fragilità sociale, tale da necessitare di interventi di sostegno;
- nuclei familiari con figli minori, nei quali si evidenzino incapacità e carenze organizzative ed educative, di norma per un periodo temporaneo ed in presenza di un progetto di intervento complessivo a sostegno delle funzioni genitoriali;
- nuclei familiari con componenti invalidi o portatori di disabilità, nei limiti dei bisogni non soddisfatti nell'ambito delle attività esterne alla vita familiare;
- soggetti con specifiche problematiche riconducibili ad un disagio complesso e multifattoriale, in carico al Servizio Sociale con un progetto d'intervento condiviso con i competenti servizi sanitari, privi di un adeguato sostegno familiare.

ART. 9 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) E LUNGOASSISTENZA

Il Soggetto Aggiudicatario deve provvedere con propria organizzazione all'esecuzione delle prestazioni assumendosi in proprio tutte le responsabilità attinenti la mancata, parziale o inadeguata assistenza agli utenti.

Le prestazioni ordinarie del Servizio di assistenza domiciliare e lungoassistenza da garantire, in rapporto ai bisogni individuali, sono, in via generale, le seguenti:

a) prestazioni riferite al contesto di vita dell'utente:

- aiuto per il governo dell'alloggio e per le attività domestiche;

- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio con particolare riferimento a quelle destinate a funzioni primarie;
- bucato, stiro e cucito presso il domicilio dell'utente e/o tramite servizio di lavanderia;
- preparazione o consegna dei pasti;
- acquisto generi alimentari, medicinali, materiali igienico-sanitari;
- indicazione sulle corrette norme igienico-sanitarie;
- interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale a livello familiare ed extra familiare;
- stimolo alla comunicatività ed alla socializzazione;
- coinvolgimento di parenti, amici, vicini;
- rapporti con strutture ricreative e culturali del territorio;
- svolgimento di piccole commissioni;
- disbrigo pratiche varie;
- aiuto nell'impostazione ed evasione di pratiche amministrative, pensionistiche e previdenziali di interesse dell'utente;
- aiuto al mantenimento di abilità (uso del telefono, elettrodomestici, autobus, ecc...);
- interventi tesi a ridurre la situazione di solitudine e di emarginazione, informazioni circa i servizi presenti sul territorio;
- accompagnamento dell'utente presso strutture sociali e sanitarie per cura, per visite mediche, prelievi, controlli, per la tenuta dei contatti con il medico di base e gli operatori sanitari dell'ASL;
- accompagnamento per l'accesso ad uffici pubblici e lo svolgimento di pratiche amministrative urgenti e/o indispensabili;
- ogni altra prestazione socio-assistenziale atta a rispondere al bisogno.

b) Prestazioni riferite alla persona al proprio domicilio:

- aiuto nella attività della persona;
- aiuto ad alzarsi dal letto;
- pulizia e cura personale, compreso prestazioni di podologia (cura e igiene del piede);
- vestizione;
- assunzione dei pasti;
- corretta deambulazione;
- uso di accorgimenti o attrezzi per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare;
- mobilitazione della persona costretta a letto;
- aiuto volto alla tutela igienico-sanitaria;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione complementari alle attività assistenziali;
- rilevamento della temperatura e del polso, e assistenza per la corretta somministrazione delle prescrizioni farmacologiche, opportuna segnalazione di sintomi e malattie;
- segnalazione agli operatori sanitari e sociali di situazioni critiche evidenziate nel corso delle attività lavorative, e di problemi che comportino interventi e programmi esterni.

Prestazioni espletate da O.S.S.:

- Supporto ed assistenza nella soddisfazione dei bisogni primari e nella gestione di interventi igienico-sanitari:
 - cura della persona, igiene personale, espletamento delle funzioni fisiologiche, mobilitazione, vestizione;
 - preparazione e somministrazione dei pasti;
 - rilevazione parametri dei segni vitali, effettuazione di semplici interventi di primo soccorso;
 - aiuto nella medicazione;
 - aiuto nell'assunzione dei farmaci e nell'utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso;
 - addestramento dei care-givers a semplici tecniche assistenziali.

- Aiuto nell'accesso alle risorse ed ai servizi presenti sul territorio:
 - effettuazione di trasporti, accompagnamenti, svolgimento di pratiche amministrative.
- Assistenza e supporto nelle attività domestico-alberghiere ed igienico sanitarie:
 - cura e supporto delle condizioni igieniche del contesto abitativo, lavaggio e cambio della biancheria, sanificazione degli ambienti, miglioramento dei livelli di confort dell'abitazione;
 - prevenzione degli incidenti domestici;
 - effettuazione di acquisti, spesa.
- Collaborazione in attività volte a favorire la socializzazione:
 - coinvolgimento dei vicini e dei parenti, cura dei rapporti con le strutture sociali, ricreative e culturali del territorio, partecipazione ad attività di animazione, socializzazione e/o recupero che impegnano l'utente.

Prestazioni espletate dalla figura dell'Assistente Familiare:

- Igiene ambientale (riordino e pulizia dell'abitazione, cura e pulizia della biancheria e del vestiario, preparazione dei pasti);
- Accompagnamenti (a strutture diurne e/o residenziali, ai servizi sanitari territoriali e non, ai presidi ospedalieri, agli enti previdenziali, per il disbrigo di pratiche e/o pagamenti, ad acquisti di generi alimentari e non, a visite a parenti, a visite al cimitero);
- Spesa e commissioni (spesa, disbrigo pratiche sanitarie, disbrigo pratiche previdenziali, certificazioni diverse, ecc.).

Modalità di accesso al servizio:

I diretti interessati, i loro familiari o le persone che intrattengono un significativo rapporto con la persona, possono rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente per avere ogni informazione inerente il Servizio di Assistenza Domiciliare ed avviare il percorso previsto per la definizione e l'attivazione dell'intervento, secondo quanto definito dal Regolamento del Servizio di Assistenza Domiciliare adottato dal Consorzio.

Ai beneficiari dell'intervento o al familiare di riferimento sarà richiesto di firmare oltre al P.A.I, un prospetto settimanale delle ore prestate dagli operatori ed effettivamente fruite. Detti prospetti verranno consegnati mensilmente dal Soggetto Aggiudicatario, unitamente alle rendicontazioni mensili ed alle fatture, alla Direzione del Consorzio.

Il personale del Soggetto Aggiudicatario è tenuto a registrare l'andamento degli interventi ed ogni variazione del Piano Assistenziale Individuale, nella cartella del cittadino, nella quale è contenuto anche il progetto di intervento.

La sospensione e la chiusura dell'intervento è disposta dall'Assistente Sociale, previa valutazione della situazione complessiva con il Responsabile del Soggetto Aggiudicatario. Il Consorzio provvederà a comunicare in forma scritta alle persone interessate ogni decisione assunta circa la modifica sostanziale del piano di lavoro.

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti il cittadino, la sua famiglia e/o i care-givers.

E' fatto divieto assoluto al personale dell'Aggiudicataria di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte dei cittadini/familiari.

Il Soggetto Aggiudicatario è responsabile della gestione del lavoro degli O.S.S. e degli Assistenti Familiari, compresa la redazione, l'attivazione e la verifica dei P.A.I.

ART. 10 - FORNITURA PASTI UTENTI

Il servizio dovrà essere espletato dal Soggetto Aggiudicatario con propria autonoma organizzazione, a mezzo di pasti veicolati (pranzi e cena), erogati dal lunedì alla domenica.

Il servizio dovrà comprendere la produzione dei pasti, con modalità fresco/caldo, ed il trasporto degli stessi, presso l'abitazione degli utenti, in confezione monoporzione, all'interno di idonei contenitori termici.

I pranzi e le cene dovranno essere così composti: primo piatto, secondo, contorno, pane, frutta, bevande (acqua e vino).

Il numero degli utenti esterni attualmente serviti è 120.

Tale numero è da considerarsi meramente indicativo, pertanto saranno possibili variazioni.

Per tale servizio il Soggetto Aggiudicatario potrà convenzionarsi con i centri di cottura dei territori di riferimento, al fine di ridurre i km di percorrenza ed il tempo destinato al trasporto.

ART. 11 - MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E LUNGOASSISTENZA

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà gestire il SAD e lungoassistenza con un monte ore di servizio stimato in n. 12750 ore annuali.

Indicativamente la percorrenza chilometrica annuale stimata per lo svolgimento del servizio è di km 100.000

Il servizio si svolge a livello territoriale nei Comuni di competenza del Consorzio.

Gli interventi di assistenza domiciliare e lungoassistenza vengono programmati dal Consorzio d'intesa ed in collaborazione con il Soggetto Aggiudicatario.

Strumento fondamentale di lavoro, al fine del raggiungimento degli obiettivi individuati, è rappresentato dal **PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (P.A.I.)**, mediante il quale, a partire dai bisogni espressi e dalla valutazione multidimensionale della situazione, si definiscano: gli obiettivi assistenziali da raggiungere, gli operatori coinvolti, gli altri attori previsti e le funzioni che sono chiamati a svolgere, le attività, le modalità di attuazione, gli strumenti ed i tempi di erogazione del Servizio e di verifica. Alla stesura del P.A.I. debbono partecipare tutti gli attori coinvolti (operatori, interessato, laddove possibile, familiari ed eventuali volontari).

Il P.A.I., elaborato e controfirmato da tutti gli attori previsti, è sottoposto al Responsabile di Area per la verifica della congruità del progetto e della sua compatibilità con le risorse disponibili.

I P.A.I. vanno aggiornati ogni volta che vi sia una modifica dei problemi e dei bisogni del beneficiario e, in ogni caso, almeno una volta l'anno.

Nella stesura dei P.A.I. e nella gestione dei servizi, il Soggetto Aggiudicatario dovrà programmare i diversi interventi in fasce orarie congrue con la loro tipologia e nel rispetto delle esigenze dei cittadini.

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà garantire, per ogni situazione in carico, l'individuazione, di norma, di uno/due operatori di riferimento ed evitare, salvo in casi particolari o di forza maggiore, il turnover di un numero superiore di operatori presso la medesima situazione.

Qualora il monte ore disponibile per l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare non consenta il soddisfacimento di tutte le richieste pervenute, è istituita una Lista di Attesa.

Non saranno riconosciuti corrispettivi per ore di intervento al di fuori di quelle esplicitamente indicate nel piano di lavoro scritto e autorizzato dal Consorzio.

Il monte ore annuale comprenderà, oltre al lavoro con la persona in carico e il proprio nucleo familiare, l'attività di programmazione individuale e di servizio, gli incontri con gli operatori coinvolti e con le risorse significative del contesto di appartenenza, la rendicontazione periodica e

ogni altra attività necessaria per la gestione del servizio stesso. Il numero massimo di ore destinate a tali aspetti generali non potrà comunque superare il 5 % del totale mensile ed annuo.

Il Soggetto Aggiudicatario, in seguito a tale definizione, si impegna ad attivare l'intervento entro 3 giorni lavorativi, fatta salva la possibilità di richiedere una più sollecita attivazione nei casi ove ne sia valutata l'effettiva urgenza da parte dal Consorzio. Il Responsabile il Soggetto Aggiudicatario deve, in ogni caso, segnalare all'Assistente Sociale referente ogni ulteriore bisogno rilevato nelle situazioni seguite, proponendo le necessarie modifiche del progetto di intervento individuale.

La sospensione/chiusura dell'intervento è disposta da parte del Consorzio, previa valutazione, della situazione complessiva del caso con il Responsabile del Soggetto Aggiudicatario.

Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti/parenti saranno raccolte dagli operatori e dal Responsabile del Soggetto Aggiudicatario, il quale è tenuto a verificarle ed ogni caso comunicarle al Consorzio per conoscenza, in forma scritta.

Le attività di assistenza domiciliare e lungoassistenza cessano, comunque, in caso di:

- richiesta dell'utente;
- decesso dello stesso;
- qualora vengano meno i requisiti di ammissione.

Le attività di assistenza domiciliare e lungo assistenza saranno sospese o adeguate alle necessità, in caso di:

- assenza temporanea dell'utente dal territorio;
- ricovero provvisorio dell'utente in ospedale o strutture residenziali.

In considerazione dell'esigenze della realtà territoriale e del fattore di contemporaneità dei servizi giornalieri, il Soggetto Aggiudicatario dovrà impiegare un gruppo minimo di 15 operatori territoriali.

ART. 12 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TUTELARE IN FASE DI ACUZIE (ADI)

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà garantire, alle condizioni definite dal presente capitolato, lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare tutelare ai pazienti in A.D.I. - segnalati dal Distretto Sanitario Cuorgnè dell'ASL TO4 di Ivrea - limitatamente al territorio dei comuni dell'ambito del Consorzio e dei Comuni di Aglié, Baldissero, Borgiallo, Castelnuovo Nigra, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Torre Canavese. L'attivazione degli interventi relativi al servizio di cui al presente articolo, verrà richiesta direttamente dal Coordinatore sanitario del Servizio di Cure Domiciliari dell'A.S.L. TO4 – Distretto sanitario di Cuorgné.

Il servizio viene svolto dal Consorzio nell'ambito dei servizi segnalati dalla Convenzione finalizzata a regolamentare i rapporti tra l'ASL TO4 e gli Enti gestori territorialmente conseguenti nell'esercizio delle attività integrate socio-sanitarie.

Tale Coordinatore riveste anche il ruolo di operatore di riferimento per la gestione dei rapporti con il Soggetto Aggiudicatario nonché per la stesura del piano assistenziale individuale. Il monitoraggio e la supervisione dell'attuazione del piano assistenziale individuale, invece, sono demandati all'infermiere di riferimento del caso.

L'assistenza tutelare in fase di acuzie è rivolta a persone che necessitano per un periodo temporaneo di prestazioni sanitarie, a volte associate ad interventi tutelari, erogati al domicilio del paziente in modo temporaneo ed integrato, al fine di fornire cure appropriate da parte delle preposte figure professionali (medico di medicina generale, medici specialisti, medici palliativisti, infermieri, terapisti della riabilitazione, operatori socio-sanitari) dei servizi territoriali e ospedalieri, secondo le necessità rilevate.

Le attività sono svolte in collaborazione con gli operatori preposti all'assistenza sanitaria, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

Le principali attività e prestazioni, garantite dall'O.S.S. nell'ambito dell'assistenza tutelare in fase di acuzie sono le seguenti:

- Attività finalizzate alla cura della persona assistita in merito a:

- Igiene personale, cambio della biancheria personale e del letto;
 - Espletamento delle funzioni fisiologiche;
 - Aiuto nella deambulazione/posizionamento utilizzando presidi, ausili, attrezzature;
 - Aiuto per la corretta assunzione dei farmaci prescritti attraverso le vie naturali;
 - Collaborazione con l'infermiere nella preparazione e attuazione delle prestazioni sanitarie: posizionamento catetere vescicale, esecuzione medicazioni semplici e cambio delle stesse secondo i protocolli in uso, prelievi materiale organico (feci, urine, escreato) espulsi per vie naturali;
 - Osservazione e rilevazione e segnalazione dei più comuni sintomi di malessere che l'utente può presentare (pallore, sudorazione, cianosi, dispnea, rossori cutanei predisponenti a lesioni da pressione, ecc.);
 - Supporto al *care-giver* nelle cure quotidiane, attraverso relazioni/comunicazioni d'aiuto con l'utente e la famiglia;
 - Utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso secondo istruzioni operative e/o procedure (termometro per la rilevazione della temperatura corporea, reflattometro per la rilevazione della glicemia (RGT), coagulometro, bilancia pesa persona, flussometro per ossigeno terapia, apparecchio per aerosol, pompa nutrizionale);
 - Comunicazione al Coordinatore sanitario o a un suo referente della necessità di interventi di manutenzione o sostituzione dei presidi e/o delle apparecchiature;
 - Collaborazione con i famigliari alla composizione della salma.
- Attività finalizzate alla cura dell'ambiente di vita della persona assistita in merito a:
- Preparazione e riordino dell'ambiente e del materiale prima e dopo gli interventi di igiene personale;
 - Igiene dell'unità del paziente;
 - Eliminazione dei rifiuti del materiale sanitario usato a domicilio.
- Attività finalizzate al supporto gestionale, organizzativo e formativo:
- Utilizzo di procedure, protocolli, istruzioni operative;
 - Registrazione, sulla cartella integrata, dell'attività svolta;
 - Registrazione sulla scheda di rilevazione dell'attività O.S.S., della tipologia di prestazione e della durata e consegna della scheda al Distretto sanitario Cuorgnè;
 - Consegna richieste e impegnative alla segreteria del Distretto sanitario Cuorgnè.

Successivamente all'atto dell'aggiudicazione il Responsabile unico del Soggetto Aggiudicatario e il Coordinatore sanitario del Distretto Cuorgnè, concorderanno le specifiche modalità operative e gestionali sulla base delle indicazioni contenute nel presente capitolato.

Per lo svolgimento del servizio, l'appaltatore dovrà impiegare un'équipe composta da un numero adeguato di O.S.S. in relazione al fabbisogno territoriale per un monte ore annuo pari a quattromiladuecento (4.200) ore.

Gli spostamenti di servizio sono stimati in circa venticinquemilacinquecento (25.500) km annui.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESA IN CARICO DELL'ADI

Il servizio si effettua con orari definiti dai singoli progetti/utente nell'arco di 7 giorni settimanali compresi i festivi, dalle ore 7.00 alle ore 20.00 in tutti i mesi dell'anno.

L'orario specifico di effettuazione delle prestazioni al domicilio sarà concordato sulla base delle indicazioni del servizio distrettuale di riferimento, al fine di rispettare sia le esigenze degli assistiti sia la maggior efficacia ed efficienza dell'intervento.

Il Soggetto Aggiudicatario, a seguito della richiesta da parte del servizio distrettuale di riferimento, avrà tempo 1 (uno) giorno, escluso quello della comunicazione, per rendere operativo l'intervento.

L'attività dell'O.S.S. dovrà svolgersi con la supervisione e il supporto del personale infermieristico del servizio distrettuale di riferimento, secondo modalità e metodologie di lavoro di équipe.

L'attività di assistenza tutelare sarà svolta dal personale del Soggetto Aggiudicatario, sotto la diretta sorveglianza del servizio distrettuale che avrà il compito di segnalare i nominativi delle persone da assistere e la tipologia dell'intervento da effettuare, programmando gli accessi al domicilio.

ART. 14 - MATERIALI E MEZZI

Il Soggetto Aggiudicatario deve essere in possesso di un numero adeguato di mezzi per lo spostamento dei propri operatori nell'ambito del territorio, in modo tale che non ci siano disagi negli orari programmati per i servizi e nell'espletamento di quelle prestazioni che prevedono l'accompagnamento fuori casa della persona.

E' discrezione del Soggetto Aggiudicatario la tipologia dei mezzi da usare negli spostamenti purché la modalità scelta e utilizzata non incida con la regolare funzionalità dei servizi. I mezzi utilizzati devono essere assicurati nelle forme di legge ed essere in buone condizioni di efficienza certificate secondo le normali procedure previste dalle leggi in vigore.

Il Soggetto Aggiudicatario deve fornire al personale tutto il materiale (compreso cellulari) e i mezzi necessari alla materiale erogazione del servizio significando che essi sono inclusi nel prezzo offerto in sede di gara.

ART. 15 - PERSONALE DEI SERVIZI

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà garantire la gestione e l'espletamento del Servizio in oggetto utilizzando il seguente personale:

Operatori addetti agli interventi OSS

Tali interventi dovranno essere svolti dall'Aggiudicatario con operatori in possesso di qualifica di "Operatore socio-sanitario" (O.S.S.) di cui al Decreto 18/02/2000 del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, all'Accordo siglato in data 22/02/2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché alla Deliberazione G.R. n. 46-5662 del 25/03/2002 di recepimento dell'accordo del 22/02/2001.

Operatori addetti agli interventi Assistenti famigliari

Tali interventi dovranno essere svolti dal Soggetto Aggiudicatario con personale che abbia conseguito l'attestato di frequenza al primo modulo (denominato "Elementi di assistenza familiare") del corso per la qualifica di O.S.S.

Tutti gli operatori dovranno essere in possesso della patente di guida "B", essere in regola con le norme vigenti in materia di igiene pubblica.

Referente

Il Referente del Soggetto Aggiudicatario dovrà essere in possesso di significativa e documentabile esperienza di referenza e coordinamento di équipe di servizi di assistenza domiciliare con qualifica di "Operatore socio-sanitario" (O.S.S.) di cui al Decreto 18/02/2000 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, all'Accordo siglato in data 22/02/2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro per la Solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché alla D.G.R. n. 46-5662 del 25/03/2002 di recepimento dell'accordo del 22/02/2001.

Il referente:

- coordina gli operatori impiegati nel servizio;
- si relaziona con frequenza mensile con i Responsabili di Area del Consorzio al fine del monitoraggio dell'andamento del servizio, della presa in carico di nuove situazioni, della programmazione dei servizi innovativi e aggiuntivi, delle progettazioni eventuali;
- garantisce la propria reperibilità telefonica.

L'Aggiudicataria è tenuta a garantire le prestazioni richieste:

- favorendo la continuità del personale operante per tutta la durata dell'appalto;
- assicurando, all'occorrenza e nel tempo minimo necessario, la sostituzione degli operatori che per qualsiasi motivo (comprese le assenze per malattia o godimento di periodi di congedo ordinario) risultassero assenti dal Servizio con altro personale in possesso dei requisiti formativi e professionali sopra menzionati e provvedendo, nel contempo, a comunicare tempestivamente in forma scritta tale sostituzione ai Responsabili di Area dell'Ente.

Conseguentemente qualsiasi variazione temporanea degli stessi operatori dovrà, di norma, essere comunicata preventivamente ovvero, nel caso di circostanze imprevedibili, nel più breve tempo possibile.

Nell'ipotesi di sostituzioni definitive il Soggetto Aggiudicatario dovrà comunicare sempre in forma scritta al Consorzio i nominativi dei nuovi operatori, nonché trasmettere la documentazione ad essi relativa almeno quattro giorni lavorativi prima della loro entrata in servizio.

Ai Responsabili di Area dell'Ente è data facoltà di intervenire in qualsiasi momento per richiedere, con motivazioni scritte, la sostituzione di un operatore ritenuto inadeguato. Il Soggetto Aggiudicatario dovrà provvedere a tale sostituzione entro 48 ore naturali consecutive dalla richiesta scritta, inoltrata anche a mezzo fax.

La rilevazione delle presenze degli operatori impegnati nelle attività oggetto del Servizio è demandata al Soggetto Aggiudicatario, che si rende garante del rispetto degli orari concordati. A tale scopo la medesima dovrà essere dotata o dotarsi di idonei strumenti di rilevazione elettronica delle presenze in servizio del personale, al fine di garantire un ottimale espletamento degli interventi.

Tutto il personale del Soggetto Aggiudicatario deve impegnarsi in particolare a:

- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono del servizio, rispettando il segreto d'ufficio ed evitando di divulgare in ambito esterno al Servizio stesso notizie e fatti inerenti il proprio intervento;
- rifiutare qualsiasi forma di compenso in denaro o in natura per le prestazioni effettuate o a qualsiasi altro titolo;
- tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli utenti, non adottando condotte lesive della dignità della persona, non facendo uso di linguaggio volgare e adottando un abbigliamento appropriato al ruolo rivestito;
- collaborare con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

La non osservanza di tali disposizioni dà facoltà ai Responsabili dell'Ente, con semplice richiesta motivata, di esigere l'allontanamento del personale.

Nessun rapporto di lavoro verrà a instaurarsi tra il Consorzio ed il personale addetto all'espletamento dell'attività affidata al Soggetto Aggiudicatario.

Il Soggetto Aggiudicatario, previa comunicazione scritta all'Ente, potrà avvalersi di volontari in servizio civile, volontari e/o tirocinanti. Essi opereranno sotto la diretta responsabilità del Soggetto

Aggiudicatario e dovranno essere in regola con le assicurazioni e le prescrizioni sanitarie contemplate dalle disposizioni vigenti. **In nessun caso queste figure potranno svolgere un ruolo sostitutivo del personale del Soggetto Aggiudicatario operante nel servizio**, ma dovranno operare unicamente ad integrazione dell'intervento svolto da tale personale al fine di migliorare la qualità della prestazione ed aumentare il benessere dell'utente.

L'organizzazione di tali attività dovrà essere predisposta in modo da non recare pregiudizio agli utenti del Servizio.

I nominativi, i curriculum formativi, la qualificazione degli operatori impegnati nell'espletamento del Servizio **dovranno essere comunicati per iscritto al Consorzio, comunque prima dell'inizio del servizio stesso.**

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, il Soggetto Aggiudicatario deve darne comunicazione in forma scritta almeno 7 giorni prima al Responsabile di Area del Consorzio, al fine di consentire all'Ente:

- l'avviso agli utenti entro i 5 giorni antecedenti l'evento;
- la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali a tutela dei bisogni/diritti degli utenti.

In caso di mancata o ritardata comunicazione circa la data e le modalità di effettuazione dello sciopero, per cause imputabili al Soggetto Aggiudicatario, il Consorzio procederà all'applicazione delle penalità di cui all'art. 38 del presente Capitolato.

Il Consorzio è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del Soggetto Aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere già compreso nel corrispettivo del contratto.

ART. 16 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a promuovere corsi di formazione ed aggiornamento permanente del proprio personale.

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà garantire la supervisione, l'aggiornamento e la formazione dei propri operatori, secondo la proposta presentata in sede di gara. Le ore impegnate per tali attività sono escluse dalle prestazioni e non costituiranno in alcun modo oggetto di liquidazione del relativo corrispettivo economico.

Le parti concorderanno, sulla base delle esigenze organizzative connesse all'espletamento del Servizio, le modalità di partecipazione del personale alle iniziative di formazione, senza oneri per il Consorzio. A tal proposito, il Soggetto Aggiudicatario dovrà trasmettere annualmente la programmazione delle giornate di formazione.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Per l'intera durata dell'appalto, il Soggetto Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci-lavoratori.

Se il Soggetto Aggiudicatario sarà una cooperativa, questa dovrà dare facoltà al personale di decidere se entrare in cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente. Tale facoltà riguarderà anche il personale in servizio.

Il Soggetto Aggiudicatario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano il Soggetto Aggiudicatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in essere concesse al personale o derivanti dall'applicazione di altri CCNL firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale diverso dal CCNL delle cooperative sociali.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

A tutto il personale si dovrà applicare lo statuto dei lavoratori (L. 300/1970) compreso l'art. 18, nonché le assicurazioni, la tutela e l'assistenza del personale medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi o regolamenti vigenti in materia.

Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa in vigore.

Il Soggetto Aggiudicatario solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno il Soggetto aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni del Soggetto Aggiudicatario stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo il Soggetto Aggiudicatario dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta il Consorzio riterrà di disporre le opportune verifiche. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Consorzio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Consorzio provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte del Soggetto Aggiudicatario entro due mesi, il Consorzio applicherà le sanzioni di cui al presente capitolato.

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Consorzio entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

Il Soggetto aggiudicatario riconosce che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'appaltatore ed il proprio personale dipendente. Il Soggetto Aggiudicatario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'ente appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio appaltante.

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a sollevare e mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Soggetto Aggiudicatario nel definire il corrispettivo, onnicomprensivo di ogni onere che dovrà sostenere per l'espletamento del servizio appaltato, rinuncia ad ogni altra richiesta di adeguamento prezzi, comprese quelle derivanti da applicazioni di rinnovi contrattuali.

ART. 18 – SCIOPERO

Sulla base di quanto stabilito dalla Legge 16.06.90 n. 146 recante “Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti delle persone costituzionalmente tutelati”, in caso di proclamazione di sciopero, il Soggetto Aggiudicatario si impegna a garantire concordandolo con il Consorzio il numero di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

Le prestazioni previste dal presente Capitolato sono considerate a tutti gli effetti servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante un eventuale contenzioso tra le parti.

ART. 19 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezione imprevedibile ed al di fuori del controllo sia del Consorzio che del Soggetto Aggiudicatario che gli stessi non possano evitare con l’esercizio della normale diligenza.

ART. 20 - COORDINAMENTO TRA L’ENTE E L’AGGIUDICATARIA

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà esprimere il nominativo del Referente per la gestione dei rapporti con il Consorzio. Tale Referente svolge funzioni di coordinamento tecnico-operativo e professionale del personale impegnato nel Servizio e garantisce la propria reperibilità sia nei confronti degli utenti che nei confronti degli operatori.

L’Ente individua nei Responsabili di Area, o loro delegati, il riferimento per la gestione dei rapporti con il Soggetto Aggiudicatario.

Devono essere calendarizzati incontri periodici tra i Responsabili di Area dell’Ente ed il Referente del Soggetto Aggiudicatario per verificare la rispondenza delle attività espletate con gli obiettivi individuati nei piani di lavoro individuali e nel progetto di Servizio. Compito del Referente e dei Responsabili di Area del Consorzio è di programmare e verificare gli interventi assistenziali svolti, promuovendo l’integrazione tra l’Ente e il Soggetto Aggiudicatario impegnato nell’espletamento delle attività.

Il Referente dovrà altresì partecipare, con la periodicità definita in accordo con le Responsabili di Area, alle riunioni fra gli O.S.S., gli Assistenti Familiari e le Assistenti Sociali di riferimento per la verifica delle situazioni in carico.

In caso di vacanza temporanea (tra cui le assenze per malattia o godimento di periodi di congedo ordinario) il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a comunicare preventivamente ovvero, nel caso di circostanze imprevedibili, nel più breve tempo possibile in forma scritta al Responsabile di Area il nominativo del sostituto.

In caso di sostituzione definitiva il Soggetto Aggiudicatario dovrà comunicare sempre in forma scritta al Consorzio, il nominativo del nuovo Referente che dovrà possedere specificatamente gli stessi requisiti formativo/professionali e gestionali del precedente titolare della funzione, nonché trasmettere la documentazione ad esso relativa almeno quattro giorni lavorativi prima della sua entrata in servizio.

ART. 21 - SEDE OPERATIVA DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a predisporre ed a garantire l'esistenza, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, di una sede operativa sita sul territorio consortile, quale luogo di servizio del responsabile dove svolgere ogni attività relativa all'incarico assegnato, nonché essere reperibile dal personale del Soggetto Aggiudicatario e dagli operatori del Consorzio dell'ASL TO 4.

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna altresì ad individuare una sede dove effettuare il lavaggio della biancheria piana e indumenti degli utenti che non dispongono presso la propria abitazione dell'attrezzatura necessaria.

ART. 22 - ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ed in ogni caso prima dell'avvio del servizio) il Soggetto Aggiudicatario dovrà provvedere a presentare:

- l'eventuale necessaria documentazione di rito;
- il programma delle attività e degli interventi per ciascun servizio oggetto dell'Appalto, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal Consorzio, relativamente ai cittadini in carico al momento dell'aggiudicazione;
- l'elenco nominativo delle persone impiegate nei servizi con il curriculum formativo, i titoli di studio, l'esperienza professionale, la qualificazione nonché l'inquadramento contrattuale ed il livello retributivo applicato;
- il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal Datore di Lavoro;
- i nominativi degli eventuali volontari in servizio civile, volontari e/o tirocinanti di cui l'Aggiudicatario intenda avvalersi;
- il nominativo del Responsabile di Servizio, con l'indicazione della qualifica professionale, dell'esperienza lavorativa;
- versamento della cauzione definitiva di cui all'art. n. 28 del presente Capitolato;
- documentazione necessaria per la stipula del contratto, nonché eventuale altra documentazione che si riterrà idonea;
- versamento alla Tesoreria del Consorzio, entro 10 giorni dalla richiesta, la somma per le spese di contratto, di registro e accessorie, a carico del Soggetto Aggiudicatario;
- copia delle polizze assicurative di cui all'articolo 24.

Ove, nei termini fissati nel precedente comma 1, il Soggetto Aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, il Consorzio avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria.

Il Consorzio potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria (sempre che l'offerta di questo sia ritenuta valida), il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre novanta giorni dalla data della gara.

Se neppure il secondo classificato provi quanto dichiarato, il Consorzio si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, ovvero di procedere a nuova gara.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nei servizi oggetto dell'appalto e in base a quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016:

a) l'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera rispetto a quella di cui si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze

dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante;

b) l'aggiudicatario, quale appaltatore subentrante, qualora applichi il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'appaltatore uscente e tale contratto collettivo stabilisca l'obbligo di riassunzione del personale dell'appaltatore uscente, è tenuto a dare adempimento a tale obbligo, anche in base a quanto previsto dall'art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 23 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Sono a carico il Soggetto Aggiudicatario tutte le spese, dirette ed indirette, comunque strumentali all'esecuzione dei servizi appaltati ed in particolare.

- le spese del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi (O.S.S. e responsabili/referenti);
- le spese per agli spostamenti del responsabile e degli operatori correlati all'espletamento del servizio (rimborsi chilometrici e/o messa a disposizione di automezzi adeguati);
- oneri relativi alla fornitura agli operatori di materiale e dispositivi per la prevenzione individuale (guanti monouso per l'igiene personale degli utenti, camici, grembiuli e guanti di gomma per la pulizia degli ambienti) e rimborsi spese telefoniche al responsabile ed al personale O.S.S.;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa sia al personale che agli utenti, nei limiti indicati dall'art. 24 del presente Capitolato;
- oneri relativi all'aggiornamento ed alla formazione del personale;
- oneri relativi alle spese della sede del servizio ed alla necessaria dotazione strumentale;
- oneri relativi alle spese della sede del servizio lavanderia comprensivo delle attrezzature e materiale del consumo;
- oneri relativi alle spese per la produzione ed erogazione dei pasti a domicilio degli utenti;
- il Soggetto Aggiudicatario si farà carico dei tempi di spostamenti per ogni accesso al domicilio;
- ogni altra spesa connessa al regolare espletamento dei servizi.

ART. 24 - ASSICURAZIONI - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il Soggetto Aggiudicatario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti del Consorzio, relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse. Sono da ritenersi a carico del Soggetto Aggiudicatario gli oneri ed i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso. Il Soggetto Aggiudicatario s'intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione consortile da qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato dai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività svolta dal proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto. È fatto, pertanto, obbligo al Soggetto Aggiudicatario mantenere l'Ente sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni da eventuali azioni legali promosse da terzi.

E' pertanto a carico del Soggetto Aggiudicatario l'onere della stipula di apposita polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in appalto.

Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto, prima dell'avvio del servizio, su richiesta dell'Ente **a pena di risoluzione dello stesso**, a dotarsi di apposita assicurazione riferita specificatamente al servizio oggetto del presente appalto.

Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi, che venissero arrecati dal personale del Soggetto Aggiudicatario nell'espletamento del servizio, dovrà avere i seguenti massimali:

- Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali:
 - per sinistro € 2.500.000,00
 - per persona € 2.500.000,00
 - per danni a cose € 2.500.000,00

- Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) con i seguenti massimali:
 - per sinistro € 2.500.000,00
 - per persona € 2.500.000,00

La polizza dovrà specificare che tra le persone s'intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi.

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà, altresì, presentare per gli autoveicoli di sua proprietà, che vengono impiegati nella gestione dei servizi oggetto del presente appalto, le coperture assicurative contro il rischio RC, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 con clausola di rinuncia alla rivalsa.

Il Soggetto Aggiudicatario dovrà, altresì, stipulare apposita copertura assicurativa contro gli infortuni del conducente di tutti gli automezzi di proprietà o in disponibilità al servizio. L'assicurazione deve valere per chiunque conduca il veicolo e prevedere una somma assicurata non inferiore ad € 300.000,00.

Le polizze sopraccitate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

Il Soggetto Aggiudicatario s'impegna a presentare al Consorzio copia conforme all'originale ai sensi di Legge delle polizze unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio e, ad ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicuratrice di regolarità amministrativa di pagamento del premio.

Il Consorzio è esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto in questione.

Sono comunque a carico del Soggetto Aggiudicatario tutte le incombenze inerenti la gestione delle strutture utilizzate, come pure i danni ai beni mobili ed immobili ed alle attrezzature causate dalla gestione del servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo.

Il Soggetto Aggiudicatario solleva il Consorzio da qualsiasi pretesa, azione o rivalsa che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di essa.

Le spese che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore o, in ogni caso, da questo rimborsate.

ART. 25 - STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica e/o scrittura privata soggetta a registrazione e sottoscritto a cura del Legale Rappresentante del Consorzio.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico del Soggetto Aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'IVA si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dal Consorzio esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

L'appaltatore è tenuto, inoltre, al rimborso della spese della presente gara, determinate nella somma forfettaria di euro 8.000,00= (che sono comunque dovute indipendentemente dai costi effettivi sostenuti dal Consorzio).

ART. 26 - SUBAPPALTO – CESSIONE

In ragione della natura particolare delle prestazioni oggetto del presente appalto, in considerazione del fatto che si ritiene essenziale garantire l'omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza e dell'ambito territoriale di riferimento, non è previsto il subappalto.

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inosservanza di tali obblighi, fermo restando il diritto di risarcimento di ogni danno e spesa, il Consorzio avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicataria tramite PEC, e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno all'Aggiudicataria stessa.

ART. 27 – CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, e quindi pari ad €. 15.721,00, costituita secondo le forme e le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs. n.50/2016, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.

Tale garanzia deve essere presentata in forma di garanzia o fidejussione a scelta dell'offerente:

- deposito in contanti presso il Tesoriere;
- deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato valutati al corso del giorno del deposito;
- presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, con durata pari almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l'eventuale escussione prevista a seguito degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotta del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dal comma 7, art. 93 citato e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

ART. 28 – CAUZIONE DEFINITIVA

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale in base a quanto prescritto dal comma 1 dell'art 103 del D.Lgs. 18.04.2016 nr 50, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale sarà svincolato progressivamente secondo il disposto di cui al comma 5 dell'art 103 citato. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti della Amministrazioni contraenti.

In caso di certificazione del sistema di qualità, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 può usufruire di una riduzione del 50% sull'importo della cauzione definitiva. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 29 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora il Soggetto Aggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Consorzio.

ART. 30 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., le seguenti fattispecie:

- a) violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente capitolato non eliminati a seguito di diffida formale;
- b) sospensione o abbandono non motivate del servizio;
- c) sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
- d) in caso di cessione dell'Azienda, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di liquidazione e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'appaltatore;
- e) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro;
- f) subappalto totale o parziale del servizio;
- g) impiego di personale non dipendente;
- h) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Consorzio;
- i) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del c.c., tenendo indenne la ditta delle spese sostenute dei lavori eseguiti e del mancato guadagno;
- j) quando a carico degli aggiudicatari sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudizio per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;
- k) false dichiarazioni o fatturazioni.

In ognuna delle ipotesi sopra previste il Consorzio non pagherà il corrispettivo delle prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il diritto a pretendere il risarcimento dei maggiori

danni subiti e delle maggiori spese che l'Amministrazione dovrà affrontare per il rimanente periodo contrattuale, affidando d'urgenza il servizio ad altra ditta.

Inoltre il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, convenendosi sufficiente il preavviso di 15 giorni mediante PEC o lettera raccomandata, secondo l'articolo 1453 del Codice Civile (risolubilità del contratto per inadempimento).

In tutti i casi l'Amministrazione incamererà la cauzione versata dalla ditta appaltatrice, a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento, fatta salva la prova del maggior danno,

Nel caso di risoluzione del contratto per quanto previsto dalla **lettera i)** il Consorzio destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto e di accordi collettivi, dal Personale e dagli Istituti Previdenziali.

E' preciso obbligo dell'*Appaltatore* comunicare immediatamente lo stato della ditta (scioglimento, liquidazione, fallimento, presentazione di eventuali istanze di fallimento dai creditori o dallo stesso appaltatore, nonché di concordato preventivo).

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, compresa l'impossibilità a garantirne il regolare e corretto svolgimento, il Consorzio ha facoltà di risolvere "**ipso facto e de iure**" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, come previsto ai sensi dell'artt. 108 e 109, del D.Lgs. n. 50/2016, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva, a titolo di penalità.

L'Aggiudicataria è obbligata al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo.

In casi meno gravi il Consorzio si riserva, comunque, la facoltà di risoluzione del contratto con le modalità su indicate quando, dopo che il Responsabile del Procedimento avrà intimato due volte all'Aggiudicataria, a mezzo PEC, una più puntuale osservanza degli obblighi di contratto, questi ricada nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto contro deduzioni accettate, se richieste.

In tali casi il Consorzio, per garantire la continuità del servizio, potrà richiedere l'intervento di altro soggetto, ponendo le spese relative a carico dell'Aggiudicatario.

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C., per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, con le modalità succitate, per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'Aggiudicataria;
- b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Soggetto Aggiudicatario+e3;
- c) mancato assolvimento degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia;
- d) sospensione o interruzione non motivata del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- f) utilizzazione di personale non rispondente quantitativamente e qualitativamente alle previsioni del contratto;
- g) mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'Aggiudicataria, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il Consorzio dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

ART. 32 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento del prestatore dei servizi comporta, lo scioglimento del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora il prestatore di servizi sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Riguardo alle A.T.I., in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte interdizione o inabilitazione del titolare, il Consorzio ha la facoltà di proseguire il contratto con altra azienda impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ai sensi dell'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.

ART. 33 - SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Qualora per il Consorzio si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta aggiudicataria in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla Ditta aggiudicataria, il Consorzio si riserva la facoltà di incaricare alla gestione del servizio in oggetto la seconda ditta in graduatoria, previa valutazione, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.

ART. 34 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL CONSORZIO

Il Consorzio provvede, nel corso della durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte del Soggetto Aggiudicatario, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge gravanti sullo stesso ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo previdenziale.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, il Consorzio si riserva la facoltà di procedere a verifiche periodiche circa la regolare assunzione del personale impegnato nello svolgimento delle attività e la regolare applicazione al suddetto personale del relativo contratto di lavoro.

Il Consorzio se si riserva nelle forme e nei modi che riterrà opportuni di controllare il rispetto dei contenuti del presente capitolato.

Procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto con periodicità mensile.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le modalità di controllo possono essere espletate a mezzo di:

> verifiche tese ad accertare la rispondenza delle attività/prestazioni espletate in ciascun ambito di intervento, con gli obiettivi individuati nei piani di lavoro individuali e nel progetto di Servizio;

> visite tese a verificare la rispondenza degli orari nonché la qualità, idoneità ed adeguatezza del materiale e dei D.P.I. utilizzati per lo svolgimento degli interventi.

Il Soggetto Aggiudicatario è comunque tenuto a collaborare per ogni ulteriore verifica che il Consorzio riterrà opportuno attivare.

ART. 35 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni e dei servizi resi in esecuzione al contratto relativo al presente appalto verrà effettuato dal Consorzio a mezzo mandato bancario entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, dalla data di ricevimento della fattura in formato elettronico (Legge n. 244/2007 e s.m.i.) a seguito della verifica di conformità del servizio erogato.

Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni e dei servizi erogati, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire al Consorzio la puntuale verifica delle attività e la corretta liquidazione delle somme spettanti;

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Ente, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte del Soggetto Aggiudicatario mediante l'acquisizione on-line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente. L'Ente, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede alla liquidazione delle prestazioni effettivamente realizzate.

Il pagamento del corrispettivo dell'Appalto avverrà a rate mensili posticipate, calcolate moltiplicando il prezzo orario, determinato in sede contrattuale in base all'offerta presentata, per il numero delle ore effettivamente prestate nel mese. Tale importo sarà comprensivo di tutti gli oneri posti a carico del Soggetto Aggiudicatario derivante dalla gestione del servizio in essere.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'Aggiudicataria, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte del Consorzio, e sino al completamento della regolarizzazione, ovvero, conclusione dell'eccezione di inadempimento. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'Aggiudicataria non potrà opporre eccezione all'Amministrazione consortile, né avrà titolo di risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013, tutte le fatture relative al presente appalto intestate al Consorzio dovranno:

- essere emesse in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio;
- riportare il codice univoco ufficio dell'Ente che risulta essere: UFAKAQ;
- contenere l'oggetto del contratto ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) che risulta essere: 746150223D
- riportare, ai sensi della Legge n. 190/2014 e s.m.i., l'annotazione "Scissione dei Pagamenti" (Split Payment).

La fatturazione dovrà essere separata (ADI all'ASL TO 4 e gli altri servizi al Consorzio).

In caso di affidamento a raggruppamenti temporanei, l'Amministrazione consortile procederà al pagamento delle fatture emesse dal soggetto capogruppo, le quali dovranno recare dettagliata indicazione delle attività, nonché la misura delle stesse, realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

ART. 36 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Consorzio. Trova applicazione l'articolo 106, comma 13, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come corretto dal D. Lgs. 56/2017.

ART. 37 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Aggiudicataria, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

ART. 38 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI: SANZIONI E PENALI

L'Aggiudicataria è tenuta a garantire l'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato. Qualora, in seguito ai controlli effettuati, si riscontrino inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, saranno applicate all'Aggiudicataria le seguenti sanzioni:

- Mancata effettuazione delle prestazioni previste dal piano di lavoro o dal PAI € 100,00 per evento/ospite/operatore coinvolto;
- mancata attivazione dell'intervento a seguito di segnalazione del Consorzio:
 1. entro 15 gg € 250,00 per ogni singolo evento;
 2. con carattere di preminenza entro 72 ore € 500,00 per ogni singolo evento;
 3. con carattere di estrema urgenza entro 24 ore € 750,00 per ogni singolo evento.
- Mancato rispetto delle disposizioni del personale sanitario/infermieristico: € 250,00 per evento/ospite/operatore coinvolto;
- Condotta non conforme a principi di correttezza, disponibilità ed educazione verso gli utenti, i familiari e gli altri operatori: € 100,00 per evento/utente/operatore coinvolto;
- Preavviso di sciopero non comunicato, ovvero comunicato prima dello sciopero ma oltre il termine di legge: € 750,00;
- Mancata sostituzione del personale: € 100,00 per ogni giorno di assenza dal servizio per operatore; il perdurare di tale comportamento o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporterà l'obbligo da parte dell'Aggiudicataria, di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del personale in questione, entro 5 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione di diritto del contratto. In questo caso il Consorzio si rivarrà sulla cauzione;
- Gravi violazioni delle norme di sicurezza, igienico sanitarie e di decoro riferite al personale in servizio: € 600,00 per ogni evento/operatore coinvolto;
- Mancato utilizzo del materiale monouso: verrà applicata una penale di €. 200,00 per ogni evento riscontrato;
- Mancata effettuazione Servizio ADI da parte di un operatore per quattro giorni senza sostituzione: verrà applicata una penale di €. 400,00 giornaliera
- Mancato aggiornamento dell'elenco del personale: €100,00;
- Mancata partecipazione del personale ai corsi di formazione/informazione sulla base del piano formativo annuale anche relativo alle norme di sicurezza: € 200,00 per ciascuna unità di personale;
- Non rispetto della riservatezza delle informazioni, relative all'utente e/o alla sua famiglia rilevato attraverso eventuali reclami scritti: € 1500,00 per ciascun rilievo;
- Mancata consegna/preparazione dei pasti: € 100,00 per ogni rilievo;
- Erogazione di servizio con personale non idoneo: verrà applicata una penale di €. 200,00 per ogni giorno;
- Altre inadempienze che possono compromettere gravemente il servizio: sarà applicata una penale di €. 500,00.

Il Consorzio e l'ASL TO4 provvederanno alla contestazione delle inadempienze riscontrate, per i servizi di propria competenza formalmente, trasmessa a mezzo PEC, assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte. Trascorso tale termine l'eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento motivato del Direttore, in cui si darà conto delle eventuali giustificazioni prodotte dalla controparte e delle ragioni per cui il Consorzio e l'ASL TO4 ritengono di disattendere.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte dovranno essere fatturati a parte. Ad ogni modo, per altre eventuali tipologie non esplicitamente elencate in questa sede, l'Amministrazione si riserva di valutare discrezionalmente i singoli casi e procedere per analogia.

ART. 39 - CARTA DEI SERVIZI

Il Soggetto Aggiudicatario deve predisporre e pubblicizzare una propria "Carta dei Servizi" ai sensi delle indicazioni della L.328/2000 completa di principi di riferimento servizi erogati, informazioni complete in merito ai servizi, diritti/doveri dei clienti, doveri degli operatori, fattori di qualità, procedure di gestione dei reclami e di verifica della soddisfazione, risarcimenti, indicatori e standard di qualità.

La Carta dei Servizi sarà approvata dal Consorzio che ha facoltà di integrarla e ne definisce gli standard di qualità e le relative misure.

In seguito all'approvazione gli impegni contenuti nella "Carta dei servizi" assumono a tutti gli effetti valore contrattuale.

ART. 40 - RINVIO DINAMICO

Il Soggetto Aggiudicatario, per tutto quanto non è altrimenti stabilito ed in contrasto con le presenti norme, è soggetto all'osservanza delle norme vigenti per gli appalti pubblici.

Il Soggetto Aggiudicatario sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia o che potranno venire emanate dalle competenti Autorità, anche dopo la stipulazione del contratto.

ART. 41 – NORME DI SICUREZZA GENERALI

Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto ad essere a conoscenza e ad osservare tutte le norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro, ad essere debitamente informato circa i rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare; è tenuto ad informare riguardo a tali rischi tutto il personale operante nei servizi.

In applicazione delle normative specifiche di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e con particolare riferimento al suddetto D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si specifica che tutte le attività lavorative svolte dal Soggetto Aggiudicatario dovranno venire eseguite secondo quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi specifico.

Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto ad indicare in sede di offerta economica i costi della sicurezza relativi alla sicurezza del lavoro afferenti all'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto di cui al presente capitolato, che restano a carico del Soggetto Aggiudicatario. Detti costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.

Il Soggetto Aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro.

Il Soggetto Aggiudicatario s'impegna a fornire al Consorzio, contestualmente all'avvio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, rispetto alle quali è tenuta a segnalare ogni eventuale modifica e/o integrazione che si dovesse verificare in vigenza del contratto:

- nominativo del Responsabile della sicurezza aziendale ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008;
- nominativo del Rappresentante dei lavoratori;
- mezzi e attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Per i rischi specifici afferenti l'esecuzione dell'appalto, il Soggetto Aggiudicatario deve elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ed attuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Il personale deve essere munito e portare ben visibile il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08.

Per quanto riguarda il trasporto degli utenti i conducenti dei veicoli devono essere soggetti ai controlli alcolimetrici secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla Regione Piemonte.

ART. 42 – CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Amministrazione Consortile e il Soggetto Aggiudicatario, relativamente all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Appalto, saranno definite dall'Autorità giudiziaria del Foro competente.

È escluso il ricorso arbitrato (art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016).

ART. 43 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Consorzio appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara di cui al presente capitolato ovvero di prorogarne la data di espletamento, dandone comunicazione ai concorrenti.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma le imprese partecipanti non potranno fare valere pretese di alcun genere. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato Speciale si richiamano le norme del Capitolato Generale dello Stato e gli articoli del Codice Civile.

Il Soggetto Aggiudicatario sarà tenuto, altresì, all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e infortunistica, i contratti di lavoro e le leggi antinquinamento, siano o non siano espressamente richiamate nel presente Capitolato Speciale.

Il Soggetto Aggiudicatario resta vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizioni del presente capitolato per tutta la durata prevista mentre è riconosciuta al Consorzio piena facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, e ciò anche parzialmente, senza per questo dover corrispondere

alcun indennizzo. La data di recesso sarà comunicata mediante lettera raccomandata R.R. almeno trenta giorni prima della data di cessazione del servizio.

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., il Soggetto Aggiudicatario dichiara esplicitamente ed incondizionatamente di accettare tutti gli articoli del presente Capitolato, ferma restando l'inderogabilità delle altre norme contrattuali.

ART. 44 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Nicoletta BELLIN Responsabile dell'Area Servizi alla Persona del Consorzio.

INDICE

- ART. 1 - DESCRIZIONE ED OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 - ENTE APPALTANTE**
- ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO**
- ART. 4 - SERVIZI COMPLEMENTARI - AUMENTI E DIMINUZIONI DEL SERVIZIO**
- ART. 5 - IMPORTO DELLA GARA**
- ART. 6 - PROCEDURA DI GARA**
- ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI E FORMA GIURIDICA RAGGRUPPAMENTO**
- ART. 8 - FINALITA' DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA'**
- ART. 9 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILARE (SAD) E LUNGOASSISTENZA**
- ART. 10 - FORNITURA PASTI UTENTI**
- ART. 11 - MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E LUNGOASSISTENZA**
- ART. 12 - PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TUTELARE IN FASE DI ACUZIE (ADI)**
- ART. 13 - MODALITÀ DI PRESA IN CARICO DELL'ADI**
- ART. 14 - MATERIALI E MEZZI**
- ART. 15 - PERSONALE DEI SERVIZI**
- ART. 16 - FORMAZIONE DEL PERSONALE**
- ART. 17 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI**
- ART. 18 - SCIOPERO**
- ART. 19 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 20 - COORDINAMENTO TRA L'ENTE E L'AGGIUDICATARIA**
- ART. 21 - SEDE OPERATIVA DEI SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA'**
- ART. 22 – ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**
- ART. 23 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**
- ART. 24 - ASSICURAZIONI - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO**

ART. 25 - STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

ART. 26 - SUBAPPALTO – CESSIONE

ART. 27 - CAUZIONE PROVVISORIA

ART. 28 - CAUZIONE DEFINITIVA

ART. 29 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

ART. 30 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 32 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

ART. 33 - SOSTITUZIONE DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

ART. 34 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL CONSORZIO

ART. 35 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

ART. 36 - CESSIONE DEL CREDITO

ART. 37 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

ART. 38 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI: SANZIONI E PENALI

ART. 39 - CARTA DEI SERVIZI

ART. 40 - RINVIO DINAMICO

ART. 41 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

ART. 42 - CONTROVERSIE

ART. 43 - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO